



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 gennaio 2021
(OR. en)

5005/21

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0378(COD)**

**CODEC 2
AGRILEG 2
FORETS 1
SEMENCES 2**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 852 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ai materiali dello stesso tipo prodotti nell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 852 final.

All: COM(2020) 852 final



Bruxelles, 23.12.2020
COM(2020) 852 final

2020/0378 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza
dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ai materiali dello
stesso tipo prodotti nell'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La decisione 2008/971/CE del Consiglio stabilisce le norme per l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi.

In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione il 1° febbraio 2020 e in vista della fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso) il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in tale paese conformi ai requisiti della direttiva 1999/105/CE del Consiglio.

Il Regno Unito ha recepito e attuato in modo efficace la direttiva 1999/105/CE sin dalla sua adozione

e ha informato la Commissione che la sua rispettiva legislazione, che ha recepito tale direttiva, non cambierà e continuerà ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021. La Commissione ha esaminato la legislazione del Regno Unito e ha concluso che i materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell'Unione e conformi alla direttiva 1999/105/CE poiché i primi offrono le stesse garanzie di questi ultimi quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di commercializzazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta riguarda l'attuazione tecnica delle prescrizioni vigenti ed è pertanto coerente con le disposizioni vigenti nel settore normativo della commercializzazione delle sementi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è in linea con gli obiettivi della politica commerciale e agricola dell'Unione europea, in quanto stimolerà gli scambi di materiali forestali di moltiplicazione conformi alle norme dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica del presente atto è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

I requisiti applicabili ai materiali forestali di moltiplicazione sono regolamentati a livello dell'Unione. Al fine di garantire che i materiali importati dal Regno Unito possano circolare liberamente nel mercato interno, è necessaria un'azione a livello dell'Unione.

- **Proporzionalità**

Il presente atto è l'unica forma possibile di azione dell'Unione per conseguire l'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Una decisione è lo strumento appropriato per l'attuazione tecnica delle prescrizioni vigenti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N.P.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata necessaria una consultazione separata, in quanto l'iniziativa riguarda solo l'attuazione tecnica delle norme vigenti e in passato non sono state effettuate consultazioni separate nell'ambito di iniziative simili.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha eseguito un'analisi legislativa in coordinamento con il Regno Unito. Il Regno Unito ha recepito e attuato la direttiva 1999/105/CE e i relativi atti di esecuzione e si è conformato alle relative prescrizioni prima del suo recesso dall'Unione. Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione non cambierà e continuerà ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

- **Valutazione d'impatto**

Poiché questa decisione è di natura puramente tecnica e attua norme vigenti, non è richiesta una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta non è collegata al programma REFIT. La proposta manterrà gli scambi di materiali forestali di moltiplicazione tra il Regno Unito e l'Unione. L'equivalenza contribuirebbe quindi a mantenere un approvvigionamento costante di sementi di elevata qualità nell'Unione. La proposta non incide sui costi di conformità per gli operatori. La "verifica digitale" non è applicabile alla presente proposta.

- **Diritti fondamentali**

N.P.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

N.P.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N.P.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La decisione 2008/971/CE del Consiglio determina le condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati" prodotti in un paese terzo figurante nell'allegato I di tale decisione. Essa si applica sempreché siano soddisfatte le condizioni previste nell'allegato II di tale decisione e nelle direttive 2000/29/CE e 2001/18/CE del Consiglio. I sistemi per l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base, sotto il controllo delle autorità dei paesi terzi di cui all'allegato I di tale decisione o sotto la loro supervisione ufficiale, sono considerati equivalenti a quelli applicati dagli Stati membri conformemente alla direttiva 1999/105/CE.

L'unica disposizione sostanziale della proposta aggiunge il Regno Unito all'elenco dei paesi per cui l'Unione ha riconosciuto l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione, e in particolare delle categorie "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati" ai rispettivi materiali prodotti nell'Unione. Tale riconoscimento si basa sull'esame della legislazione applicabile del Regno Unito e sulla conclusione che le prescrizioni e il sistema in atto sono equivalenti a quelli dell'Unione e in particolare della direttiva 1999/105/CE del Consiglio e della decisione 2008/971/CE del Consiglio, e offrono le stesse garanzie del sistema dell'Unione.

In seguito all'aggiunta del Regno Unito all'elenco dei paesi di cui all'allegato I della decisione 2008/971, saranno consentite le importazioni di materiali forestali di moltiplicazione dal Regno Unito nell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ai materiali dello stesso tipo prodotti nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2008/971/CE del Consiglio¹ stabilisce le norme per l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi.
- (2) La direttiva 1999/105/CE del Consiglio² si applica alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'interno dell'Unione. Tale direttiva riguarda i materiali di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali in tutta l'Unione o in parte di essa.
- (3) Il Regno Unito ha recepito e attuato in modo efficace la direttiva 1999/105/CE del Consiglio e i relativi atti di esecuzione.
- (4) Il diritto dell'Unione, comprese la direttiva 1999/105/CE e la decisione 2008/971/CE, si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020 conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (accordo di recesso), in particolare all'articolo 126 e all'articolo 127, paragrafo 1.
- (5) In considerazione della fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in tale paese siano riconosciuti equivalenti ai materiali dello stesso tipo prodotti nell'Unione conformemente al relativo diritto dell'Unione

¹ Decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83).

² Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).

- (6) Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione, che ha recepito la direttiva 1999/105/CE, non cambierà e continuerà ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (7) La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente del Regno Unito. Essa ha concluso che i materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito, in particolare le categorie "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati", sono equivalenti ai materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell'Unione e conformi alla direttiva 1999/105/CE e alle condizioni di cui all'allegato II della decisione 2008/971/CE, poiché i primi offrono le stesse garanzie di questi ultimi quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di commercializzazione.
- (8) È pertanto opportuno riconoscere che tali materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito sono equivalenti a quelli prodotti nell'Unione.
- (9) Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere incluso nell'allegato I della decisione 2008/971/CE, fatta salva l'applicazione del diritto dell'Unione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE.
- (11) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2008/971/CE

L'allegato I della decisione 2008/971/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente